



Modifiche alle istruzioni procedurali del PCN svizzero

Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa: Punto di contatto nazionale svizzero

Istruzioni procedurali per il trattamento di istanze specifiche

Berna, juno 2024

Le Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa (di seguito: Linee Guida OCSE) prevedono l'istituzione di Punti di contatto nazionali (PCN) incaricati di contribuire alla risoluzione di problemi che possono sorgere in relazione a tali linee guida. In caso di una presunta violazione è possibile rivolgersi per iscritto al PCN competente presentando un'istanza specifica («specific instance procedure»). Il presente documento illustra lo scopo e lo svolgimento di tale procedura presso il PCN svizzero e si basa sulle indicazioni procedurali così come sui commenti alle Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE¹.

1 Le Linee Guida OCSE

Le Linee Guida OCSE sono raccomandazioni dei governi dei Paesi dell'OCSE e di altri Stati firmatari rivolte alle loro imprese multinazionali. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, costituiscono un quadro normativo completo per una condotta responsabile d'impresa.

2 I PCN previsti dalle Linee Guida OCSE

Ogni Stato firmatario delle Linee Guida OCSE è tenuto a istituire un PCN. I PCN promuovono l'applicazione di tali linee guida e della «Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile» da parte delle imprese attive a livello internazionale con sede o filiale nello Stato in questione, contribuendo a risolvere eventuali problemi. A un PCN possono rivolgersi per iscritto singoli individui o gruppi d'interesse se ritengono che una determinata impresa multinazionale abbia violato le Linee Guida OCSE. Secondo le Linee Guida OCSE gli Stati firmatari hanno una certa flessibilità nelle modalità con le quali organizzare i PCN, ma – conformemente alle Procedure – devono tenere debitamente conto dei criteri fondamentali di efficacia di questi ultimi, ossia visibilità, accessibilità, trasparenza, responsabilità, imparzialità ed equità, prevedibilità. Inoltre i PCN sviluppano e mantengono relazioni costruttive e orientate al dialogo con i diversi gruppi d'interesse (tra cui associazioni economiche, sindacati e ONG).

Per promuovere l'efficacia delle Linee Guida OCSE i PCN possono, ove appropriato e in coordinamento con gli organismi pubblici competenti, sostenere gli sforzi dei rispettivi governi per sviluppare, attuare e rendere più coerenti le misure volte a promuovere una condotta responsabile d'impresa.

¹ Linee Guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa; Parte II: Procedure di attuazione delle Linee guida OCSE per le Imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa (2024)

Gli Stati firmatari sottoporrono i rispettivi PCN a periodiche revisioni tra pari (*peer review*) organizzate dal Segretariato dell'OCSE, con l'obiettivo di favorire un'attuazione efficace delle Linee Guida OCSE, condividere le buone pratiche e promuovere l'efficacia e l'equivalenza funzionale del PCN.

3 Il PCN svizzero

3.1 Struttura

La segreteria del PCN svizzero ha sede presso la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) – parte del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) – dov'è integrata nel settore Investimenti internazionali e imprese multinazionali della Direzione dell'economia esterna.

Il PCN è assistito dalla Commissione federale per la consulenza al Punto di contatto nazionale per le Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (Commissione consultiva PCN), che gli presta consulenza in materia di orientamento strategico, applicazione delle Linee Guida OCSE e istruzioni procedurali. La Commissione consultiva PCN è composta da 14 membri, ossia il direttore della SECO, altri tre membri dell'Amministrazione federale, e rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro, dei sindacati, delle associazioni economiche, delle ONG e degli ambienti scientifici (due per categoria).

Ogni volta che riceve un'istanza specifica, il PCN svizzero costituisce ad hoc un gruppo di lavoro per assisterlo nel gestire il caso, composto da persone di altri uffici federali che hanno familiarità con gli aspetti tecnici della tematica in questione e con i Paesi coinvolti².

Alla fine di ogni anno il PCN redige un rapporto sulle sue attività all'attenzione dell'OCSE e lo pubblica sul suo sito Internet.

3.2 Ruolo

Nel trattare le istanze specifiche presentategli, il PCN svizzero offre alle parti interessate una piattaforma di dialogo e mediazione, sostenendole così nella risoluzione della controversia. La partecipazione è facoltativa, seppur caldamente raccomandata. Il compito del PCN, infatti, è quello di promuovere il dialogo in modo che le parti possano trovare una soluzione a lungo termine, e non di stabilire se vi è stata una violazione delle Linee Guida OCSE. Se importante per giungere a una soluzione, il PCN può anche aiutare le parti a chiarire controversie passate. Spetta alle parti interessate esporre i fatti del caso e partecipare attivamente al dialogo; il PCN può tuttavia effettuare accertamenti, eventualmente coinvolgendo esperti interni all'Amministrazione. Durante il trattamento delle istanze, il PCN rispetta i criteri fondamentali di efficacia (v. punto 2).

Il PCN incentiva inoltre le imprese con sede o filiale in Svizzera ad attuare le Linee Guida OCSE, ad esempio attraverso formazioni, intrattenendo pubbliche relazioni, partecipando a forum di dialogo e fornendo linee guida commerciali. Per promuovere l'efficacia delle Linee Guida OCSE, in collaborazione con gli uffici federali competenti sostiene misure volte a promuovere la coerenza delle politiche in materia di una condotta d'impresa responsabile. Inoltre è sottoposto a regolari revisioni tra pari da parte di altri membri dell'OCSE e partecipa a quelle di altri PCN.

3.3 Istanze specifiche

Le istanze specifiche presentate al PCN devono contenere informazioni sulla parte attrice e sull'impresa multinazionale interessata e un riferimento al capitolo pertinente delle

² Cfr. documento [«Treatment of specific instances: role and mandate of the ad hoc working groups»](#)

Linee Guida OCSE; la parte attrice deve inoltre presentare il motivo per cui l'impresa multinazionale avrebbe violato tali linee guida. Se un'istanza specifica risulta incompleta, il PCN si riserva il diritto di rimandarla alla parte attrice chiedendole di inserire le informazioni mancanti. Il PCN fornisce alle parti attrici una lista di controllo per la redazione delle istanze³.

3.4 Procedura per il trattamento delle istanze specifiche

1ª fase: conferma e informazione

Entro 10 giorni lavorativi il PCN svizzero conferma per iscritto alla parte attrice di aver ricevuto l'istanza e provvede a trasmetterla all'impresa interessata, dando così la possibilità a quest'ultima di reagire con una prima presa di posizione, che sarà trasmessa alla parte attrice per informazione.

Il PCN propone a tutte le parti interessate un incontro individuale o comune per discutere come procedere e per presentare loro le possibilità d'intervento di cui dispone. Spiega loro inoltre che per motivi di trasparenza tutte le informazioni ottenute per iscritto da una parte saranno trasmesse all'altra, salvo che vi siano validi motivi per non farlo (p. es. in presenza di informazioni coperte da segreto aziendale).

2ª fase: coordinamento tra i PCN e suddivisione delle responsabilità

Di norma l'istanza va presentata nello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. In assenza di un PCN in tale Paese, l'istanza va presentata al PCN del Paese in cui l'impresa multinazionale ha la sua sede principale. Il PCN svizzero è quindi responsabile se vi è il sospetto che una società con sede in Svizzera abbia violato le Linee Guida OCSE in un Paese in cui non esiste un PCN o che imprese multinazionali di altri Stati firmatari abbiano violato in Svizzera tali linee guida.

In alcuni casi, ad esempio se un'istanza riguarda parti di un'impresa o attività commerciali in diversi Stati firmatari, la responsabilità può essere suddivisa tra più PCN. Di conseguenza, dopo che l'istanza è stata presentata, i vari PCN prendono contatto e stabiliscono quale sarà incaricato di seguire la procedura in via principale e quale o quali dovranno invece fornire supporto; raggiungono inoltre accordi di coordinamento.

Il PCN designato è responsabile di tutti gli aspetti; le sue indicazioni procedurali sono determinanti. Gli altri PCN coinvolti sono tenuti costantemente aggiornati e forniscono il supporto necessario, ad esempio rielaborando prese di posizione e rapporti, offrendo servizi di traduzione, seguendo gli incontri con le parti o fornendo altra assistenza pratica. Quando utilizzano informazioni e materiali ricevuti da altri PCN, tutti i PCN coinvolti sono tenuti a rispettare le norme di riservatezza.

Entro due mesi dal ricevimento dell'istanza va stabilito il PCN che seguirà la procedura in via principale e quello o quelli che gli forniranno supporto.

3ª fase: valutazione iniziale

Il PCN svizzero effettua una valutazione iniziale (*initial assessment*) dell'istanza seguendo le Linee Guida OCSE e decide se intervenire e offrire i suoi buoni uffici alle parti coinvolte. Se possibile, la valutazione iniziale viene conclusa entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza.

Il PCN svizzero esamina in particolare i criteri elencati di seguito e, se li ritiene inadempiti, non entra in materia o chiede alla parte attrice di completare l'istanza.

³ cfr. [Checklist for the Submission of a Specific Instance](#)

- **Identità del mittente e suo interesse alla questione:** va appurato chi ha presentato l'istanza specifica e se sussiste buona fede. Il mittente deve rivelare la sua identità e dichiarare qual è il suo interesse al caso.
- **Contenuto materiale dell'istanza:** va appurato se l'istanza costituisce una questione essenziale, ossia rilevante per l'attuazione delle Linee Guida OCSE, se è sufficientemente motivata e se è supportata da informazioni credibili.
- **Applicabilità delle Linee Guida OCSE all'impresa:** va appurato se l'impresa oggetto dell'istanza è un'impresa multinazionale ai sensi delle Linee Guida OCSE.
- **Legame con le attività dell'impresa:** va appurato se le attività dell'impresa multinazionale oggetto dell'istanza sono legate alle questioni sollevate.
- **Contesto giuridico e procedimenti paralleli:** il PCN può decidere di entrare in materia anche quando un'impresa ha adempiuto tutte le prescrizioni legali. È infatti possibile che, essendo standard internazionali, le Linee Guida OCSE vadano al di là delle disposizioni previste dalla legislazione locale. Il PCN controlla inoltre se la medesima fattispecie è già stata oggetto di un procedimento a livello locale o se in quel momento è in corso un procedimento di questo tipo (cosiddetto «procedimento parallelo»). Un procedimento parallelo già concluso o ancora in corso non si traduce automaticamente in una decisione di non entrata in materia; tuttavia, il PCN verifica caso per caso se la sua attività di mediazione può fornire un contributo positivo alla risoluzione delle questioni sollevate senza arrecare grave pregiudizio ad alcuna delle parti coinvolte.
- **Contributo per promuovere l'efficacia delle Linee Guida OCSE:** il PCN valuta se occupandosi del caso e offrendo eventualmente la sua mediazione può contribuire a promuovere l'efficacia delle Linee Guida OCSE.

Se necessario può effettuare ulteriori accertamenti insieme alle parti o invitarle a esprimere il loro parere sulle questioni sollevate.

Al termine della valutazione iniziale il PCN redige un rapporto in cui dichiara se intende entrare in materia. L'eventuale decisione di entrata in materia reca un riferimento al capitolo rilevante delle Linee Guida OCSE e specifica se la segnalazione rientra nel loro campo d'applicazione, ma non si esprime sulla presunta violazione. Il PCN precisa esplicitamente che la sua decisione di entrata in materia non significa automaticamente che le questioni sollevate dalla parte attrice siano state valutate a fondo e in modo conclusivo né che vi sia stata un'effettiva violazione delle Linee Guida OCSE.

Se il PCN svizzero ritiene di non poter entrare in materia di un'istanza, la Commissione consultiva PCN viene invitata per iscritto a esprimersi in merito alla bozza del rapporto sulla valutazione iniziale. I membri della Commissione possono rispondere singolarmente per iscritto entro due settimane; se non imparziali (v. punto 3.6.) non possono prendere posizione. I pareri vengono trasmessi al gruppo di lavoro ad hoc costituito dal PCN, che prende la decisione finale.

Il rapporto sulla valutazione iniziale viene pubblicato sul sito del PCN svizzero. Se decide di non entrare in materia, il PCN vi pubblica anche una spiegazione e una sintesi dei principali motivi che lo hanno indotto a respingere l'istanza.

4ª fase: mediazione

Se decide di entrare in materia, il PCN offre il suo sostegno alle parti al fine di risolvere la controversia. Se entrambe le parti accettano l'offerta, avvia una procedura di mediazione nell'intento di raggiungere un'intesa sulla fattispecie in esame, di valutarla alla luce delle Linee Guida OCSE e di intavolare un dialogo per risolverla.

Il compito principale del PCN, che è imparziale, è quello di facilitare il dialogo tra le parti offrendo loro un forum di discussione per spiegare le loro posizioni e chiarire eventuali

questioni controverse. La mediazione può essere condotta dallo stesso PCN o da un mediatore esterno da esso incaricato.

Prima che abbia inizio, il PCN può concordare per iscritto con le parti quali sono il quadro e le modalità di discussione («Terms of Reference»). Affinché il confronto avvenga in un clima sereno e positivo è necessario che il dialogo sia condotto in tutta riservatezza (v. punto 3.5). L'esito della mediazione viene messo a verbale e trasmesso alle parti.

In via di principio gli incontri si svolgono a Berna, presso la sede del PCN; se non tutti i partecipanti riescono a essere presenti fisicamente, la mediazione può essere condotta anche in formato virtuale o ibrido. La lingua di dialogo viene stabilita in anticipo, d'intesa con le parti; le lingue di lavoro utilizzate dal PCN sono il tedesco, il francese, l'italiano e l'inglese. Di norma il PCN non si assume le spese sostenute dalle parti per partecipare (p. es. spese di viaggio o di traduzione); in casi eccezionali, debitamente motivati, può tuttavia farsi carico di una quota.

5ª fase: conclusione della procedura

Se le due parti risolvono la controversia o raggiungono un'intesa su come risolverla in futuro, il PCN pubblica una dichiarazione conclusiva. Le informazioni sull'esito della controversia vengono rese note soltanto previo esplicito consenso di entrambe le parti.

Anche il mancato raggiungimento di un'intesa o l'indisponibilità di una parte a partecipare alla procedura vengono notificati e pubblicati dal PCN in una dichiarazione conclusiva, in cui si elencano per sommi capi i motivi della mancata intesa.

Il PCN può anche redigere una serie di raccomandazioni sull'attuazione delle Linee Guida OCSE e integrarle nella dichiarazione. D'intesa con le parti, infine, può proporre specifiche misure supplementari (cosiddetto *follow-up*) e seguirne l'attuazione al termine della procedura (v. fase 6).

Le dichiarazioni conclusive vengono pubblicate sul sito del PCN e nel rapporto annuale del comitato OCSE addetto alle Linee Guida. Nelle dichiarazioni scritte il PCN pubblica i nominativi delle persone e delle parti interessate, salvo che vi siano validi motivi per non farlo (p. es. protezione di singole persone). Prima della pubblicazione dà l'opportunità alle parti di segnalare eventuali errori fattuali nella dichiarazione provvisoria. Se il PCN e le parti non raggiungono un'intesa circa la testualità della dichiarazione, è il PCN a prendere la decisione definitiva.

In linea di principio il PCN si impegna a concludere la procedura entro 12 mesi dal ricevimento dell'istanza (o 14 mesi se è necessario determinare il PCN incaricato in via principale). Il termine può essere esteso se le circostanze lo richiedono, ad esempio se le questioni sono sorte in un Paese non firmatario, se il caso specifico coinvolge più imprese, istanze e PCN, o se sono necessarie traduzioni. Se si prevedono o verificano ritardi nel trattamento di un'istanza, il PCN informa tempestivamente le parti in modo che le tappe della procedura rimangano prevedibili. Il PCN può decidere se tenere informato il pubblico sullo stato di avanzamento di un'istanza.

6ª fase: follow up

Il PCN, se del caso, assicura il *follow up* degli accordi che ha facilitato o delle raccomandazioni che ha formulato. Questa fase può comportare, ad esempio, una richiesta di aggiornamento alle parti, o uno o più incontri tra il PCN e le parti (separatamente o congiuntamente) per valutare i progressi sull'attuazione degli impegni assunti negli accordi o delle raccomandazioni del PCN. Il *follow-up* potrebbe, ad esempio, rivelarsi non rilevante qualora le parti lo rifiutassero o concordassero che le questioni sono state completamente risolte. Il PCN indica nella dichiarazione i termini ultimi; una volta svolto il *follow up*, il PCN può pubblicare una dichiarazione in merito.

7ª fase: feedback all'attenzione del PCN

Al termine della procedura il PCN invita le parti a compilare un questionario di feedback, dando loro la possibilità di esprimersi sul suo operato e di avanzare eventuali proposte di miglioramento.

3.5 Trasparenza e riservatezza

Il PCN si adopera per raggiungere un equilibrio tra la trasparenza come principio procedurale generale e la riservatezza necessaria per garantire il rispetto della fiducia riposta dalle parti coinvolte nella procedura. La trasparenza è un criterio importante perché ha un impatto sugli altri criteri fondamentali di efficacia e contribuisce a creare fiducia tra le parti coinvolte e il pubblico. Quando riceve un'istanza, il PCN informa il pubblico inserendo una voce nel database dell'OCSE. In seguito sul sito del PCN vengono pubblicati una serie di documenti: rapporto sulla valutazione iniziale, dichiarazione finale una volta conclusa la mediazione e, se necessario, rapporto sulle misure supplementari. Salvo diversamente concordato, le parti coinvolte e il PCN sono generalmente autorizzati a fornire informazioni sull'esistenza e sullo status quo di una procedura.

Tuttavia, le Linee Guida OCSE stabiliscono che, al fine di garantire una maggiore efficacia, durante le procedure avviate dai PCN è necessario adottare misure per mantenere la riservatezza, in particolare per quanto riguarda i fatti e gli argomenti non pubblici. Affinché il confronto avvenga in un clima sereno e positivo e per creare un clima di fiducia, è necessario che il dialogo sia condotto in tutta riservatezza. All'inizio della mediazione il PCN stabilisce per iscritto con le parti i requisiti di trasparenza e riservatezza da rispettare.

Se al termine della procedura non hanno composto la controversia, in linea di principio le parti sono libere di esprimersi pubblicamente al riguardo. Le informazioni trasmesse e i pareri espressi dall'altra parte durante la procedura rimangono tuttavia confidenziali, a meno che questa altra parte non dia il proprio esplicito consenso alla loro pubblicazione o i fatti e gli argomenti siano già noti pubblicamente.

Prima di avviare le procedure il PCN informa le parti interessate del principio di riservatezza previsto dalle Linee Guida OCSE e comunica loro che si riserva il diritto di interrompere una procedura se una parte dovesse violare tale principio.

3.6. Imparzialità ed equità

Essere imparziali ed equi è fondamentale per assicurarsi la fiducia costante dei gruppi d'interesse, del pubblico e delle parti coinvolte in istanze specifiche. In questi casi il PCN svizzero garantisce la propria imparzialità in vari modi, ad esempio cercando di prevenire e contrastare attivamente i conflitti di interessi potenziali o percepiti di qualsiasi persona che, per conto del PCN, svolga un ruolo di assistenza alle parti nella risoluzione delle questioni sollevate in un'istanza specifica.

I collaboratori della segreteria del PCN e i membri di gruppi istituiti ad hoc e della Commissione consultiva PCN si ritirano se sono o potrebbero essere di parte, ossia se (a) sono rappresentanti di una parte coinvolta nella procedura presso il PCN o hanno agito per una parte nella stessa fattispecie; (b) sono legati a un membro di una parte per matrimonio o unione domestica registrata o hanno una convivenza di fatto con tale membro; (c) potrebbero essere di parte per altre ragioni o sussiste l'impressione di parzialità. I collaboratori della segreteria del PCN e i membri di gruppi istituiti ad hoc e della Commissione consultiva PCN si impegnano a rivelare eventuali conflitti di interesse. Di norma non vi sono interessi personali o altri motivi di parzialità se un membro Commissione consultiva PCN rappresenta un'organizzazione che comprende una delle parti. Se i membri non sono d'accordo in merito a un eventuale ritiro, la Commissione consultiva PCN decide escludendo il membro interessato (decisione a maggioranza).

I mediatori esterni sono tenuti a rendere noti eventuali conflitti di interesse; in base alle loro dichiarazioni, il PCN decide se proporli o meno alle parti.

3.7. Partecipazione in buona fede

Ci si attende che tutte le parti partecipino in buona fede alla procedura. Partecipare in buona fede, in questo contesto, significa rispondere tempestivamente, non travisare le questioni e la procedura nelle comunicazioni pubbliche e partecipare lealmente alla procedura al fine di trovare, per le questioni sollevate, una soluzione compatibile con le Linee Guida OCSE.

3.8. Protezione contro ritorsioni

Sono inammissibili minacce o misure repressive contro una parte, i mediatori esterni e i collaboratori della segreteria del PCN durante o una volta conclusa la procedura. Il termine «ritorsioni» include, ad esempio, minacce di violenza fisica o psicologica nei confronti della persona interessata, dei suoi familiari o di altre persone od organizzazioni a lei vicine, o minacce illegali di licenziamento o di azioni legali. Durante il controllo della procedura e in base alle sue capacità, il PCN può avviare misure adeguate a proteggere i propri collaboratori, le parti coinvolte, e i mediatori; se necessario, può coinvolgere anche altri attori che ritiene rilevanti.

4 Per maggiori informazioni

Il PCN svizzero rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti:

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Settore Investimenti internazionali e imprese multinazionali

Punto di contatto nazionale

Holzikofenweg 36

3003 Berna

Telefono: +41 58 464 15 03

E-mail: nkp@seco.admin.ch

Sito web: www.seco.admin.ch/nkp